Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 20 settembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 97.

Modificazioni all'aliquota dell'imposta di famiglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1916, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

La lettera *c*) dell'art. 118 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituita dalla seguente:

« *c*) le aliquote da non superare il dodici per cento e da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 101. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 98.

Esenzione dalla imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, riguardante l'imposta sui redditi agrari;

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30, concernente la rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1947, è concessa l'esenzione dall'imposta sui terreni e da quella sul reddito agrario nei Comuni il cui centro abitato sia situato ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare.

Resta ferma l'applicazione delle sovrimposte provinciale e comunale sui terreni e sul reddito agrario a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 102. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 99.

Aggregazione del territorio della provincia di Belluno alla circoscrizione territoriale del Commissariato per il riordinamento degli usi civici della Venezia Tridentina, con sede in Trento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici;

Visto il regio decreto 16 giugno 1927, n. 1255, che determina le circoscrizioni territoriali degli uffici dei Commissari per il riordinamento degli usi civici;

Visti i regi decreti 30 maggio 1929, n. 1019, e 13 aprile 1939, n. 677, portanti modificazioni alle circoscrizioni territoriali determinate col regio decreto 16 giugno 1927, n. 1255;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse delle popolazioni della provincia di Belluno, in relazione alla disponibilità di mezzi di comunicazione, di sottoporre alla giurisdizione del Commissariato per il riordinamento degli usi civici con sede in Trento, il territorio dell'anzidetta provincia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio della provincia di Belluno passa a far parte della circoscrizione territoriale del Commissariato per il riordinamento degli usi civici della Venezia Tridentina, con sede in Trento, restando in conseguenza modificate le circoscrizioni territoriali degli uffici commissariali determinate ai numeri 3 e 4 dell'articolo unico del regio decreto 16 giugno 1927, numero 1255.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 103. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1946.

Modelli, leggende e segni caratteristici dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, al portatore, con scadenza al 15 giugno 1948.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale venne autorizzata l'emissione di due serie, ognuna del valore capitale di cinque miliardi di lire, di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premio, con scadenza al 15 giugno 1948, dando facoltà al Ministro per le finanze di emettere nuove serie in relazione alle sottoscrizioni raccolte;

Veduto il decreto Ministeriale 25 giugno 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 148, del 28 giugno 1943, concernente norme per l'attuazione del sopracitato decreto;

Veduto il decreto Ministeriale 28 giugno 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 163, del 16 luglio 1943, autorizzante l'emissione della terza serie dei buoni suddetti, per assorbire le sottoscrizioni eccedenti l'ammontare complessivo delle prime due serie;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei buoni stessi, al portatore, già in circolazione, cui non fu potuto provvedere a suo tempo per difficoltà derivate dai noti eventi bellici;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro quinquennali 5 %, al portatore, con scadenza al 15 giugno 1948, dei quali, con regio decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, venne autorizzata l'emissione in serie, ciascuna di lire cinque miliardi di capitale nominale, sono distinte in sette tagli, per il rispettivo importo, in capitale nominale, di lire 500, 1000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

Ciascun buono si compone: di una matrice e di una contromatrice, collocate nella parte superiore del foglio, e dalle quali il titolo è distaccato all'atto della emissione; del corpo del titolo: e di dieci cedole, per il pagamento delle rate semestrali d'interessi, disposte, in corrispondenza del lato inferiore del buono, su due colonne di cinque cedole ciascuna.

I buoni sono stampati su fogli di carta filigranata; quelli dei tagli da lire 500 e 1000 in litografia, sia sul prospetto che sul rovescio; quelli di lire 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, in calcografia, sul prospetto, e in litografia sul rovescio.

La carta filigranata, usata per la stampa dei buoni, è bianca, per i tagli di lire 500 e 1000; di colore avana, per i tagli di lire 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

Per tutte le serie e per tutti i tagli, la filigrana della carta, in chiaro-scuro, è costituita, nella parte sinistra del buono, della figura di Minerva alata in piedi, con lancia e scudo, e, nella parte sinistra delle cedole, da quella di Cerere.

Art. 2.

Il prospetto del buono è contornato da una cornice rettangolare con foglie di alloro stilizzate e legate con nastri. Esso presenta, inoltre, un fondo a motivi numismatici, formato da una greca e dalle lettere « B.Q. », posti in senso trasversale.

Il fondo è interrotto, a sinistra, da uno spazio rettangolare, con tratteggio ondulato leggerissimo, per la visione della filigrana; al centro, dallo stemma dello Stato; e a destra, dalla vignetta raffigurante un soldato ed un contadino, in posizione di riposo.

Nel corpo del buono, sono impresse, in caratteri maiuscoli, le seguenti leggende, dall'alto in basso: « Regno d'Italia — Buono del Tesoro quinquennale a premi, 5 %, pagabile nel Regno, nell'Africa italiana e nei possedimenti, 5 % — R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398, ... serie di 10 milioni di buoni da lire 500 ciascuno ».

Le tre serie sono contraddistinte, rispettivamente, dalla dizione: « prima, seconda e terza ».

Seguono le indicazioni del quantitativo dei buoni da lire 500, che il titolo rappresenta, del numero di iscrizione dei buoni stessi e dell'ammontare del capitale, in lettere; nonchè la dizione: « fruttante l'interesse del 5 % annuo, con esenzione da ogni imposta presente e futura, rimborsabile al portatore il 15 giugno 1948 ».

Seguono ancora la data di emissione originaria del prestito: « Roma, 15 giugno 1943 » e la firma del direttore generale del Tesoro, impressa a stampa, mediante fac-simile.

Sul lato inferiore sinistro, è stampata un'avvertenza riguardante il pagamento delle rate semestrali di interessi e dei premi e il rimborso del capitale, e, sul lato inferiore destro, è riservato uno spazio per le indicazioni del luogo e della data di rilascio del buono.

Sul lato superiore sinistro è impresso il bollo a secco dello Stato.

La lista di separazione, lungo la quale si esegue lo stacco del buono dalla matrice e dalla contromatrice, su un fondo composto da linee ondulate, reca, ripetuta due volte, la leggenda « Regno d'Italia » in carattere corsivo maiuscolo.

Art. 3.

Il rovescio del buono consta di una cornice rettangolare a motivi di linea, che racchiude tre parti: la prima è riservata per le annotazioni relative al pagamento dei premi; nella parte centrale, sono stampate le seguenti leggende: « Buono del Tesoro quinquen-

nale a premi 5 %, la serie, 5 %; il buono concorre a premi da estrarre a sorte; ogni semestre saranno estratti cinque premi di lire un milione ciascuno, nel complesso lire cinque milioni; le estrazioni avverranno l'11 maggio e il 15 ottobre di ogni anno a partire dal 15 ottobre 1943; i premi sono esenti da ogni imposta presente e futura; il pagamento delle cedole semestrali e dei premi alle scadenze 15 giugno e 15 dicembre di ogni anno e il rimborso del capitale saranno effettuati nel Regno, nell'Africa italiana e nei possedimenti dalla Tesoreria centrale o dalle sezioni di Regia tesoreria »; la terza parte è costituita da uno spazio in bianco.

Art. 4.

Le dieci cedole sono numerate dall'1 al 10, progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Il prospetto di ciascuna di essa è formato da una cornice rettangolare riproducente foglie di alloro legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio rettangolare tratteggiato, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; in altri spazi consimili, sul lato sinistro, è riportato il valore della cedola e, sul lato destro, la indicazione della serie.

La parte interna della cedola consta di due sezioni: quella a sinistra, in bianco, corrispondente alla filigrana, reca un fondino a linee ondulate orizzontali, con, in alto, impresso il bollo a secco dello Stato; quella a destra, reca, invece, un fondino a tratteggio numismatico formato da una losanga, che racchiude la cifra « 5 % », e da motivi formati dalle lettere « B.Q. », ripetuti e posti in senso traversale. Sulla sezione destra, è stampata la dicitura: « Buono del Tesoro quinquennale 5 % a premi », alla quale seguono le indicazioni del provvedimento autorizzativo del prestito, dell'ammontare della cedola in lettere ed in cifre, della scadenza semestrale, del quantitativo dei buoni da lire 500 compresi nel titolo, della serie e del numero di iscrizione dei buoni.

Il rovescio di ogni cedola è delimitato da una cornice rettangolare a motivi di linea. Nella parte interna vi sono: al centro, una losanga, pure a motivi di linea, con la leggenda: « Pagabile nel Regno, nell'Africa italiana e nei possedimenti »; in alto a sinistra e in basso a destra, in un quadratino, è indicato il numero d'ordine della cedola; in basso, a sinistra ed in alto a destra, è riportato il valore di essa.

Art. 5

Il prospetto dei buoni è stampato in colore diverso per i vari tagli. e precisamente:

taglio da lire	500	—	arancione
»	1.000	—	blu
»	5.000	—	verde
»	10.000	—	bruno
»	20.000	—	viola
»	50.000	—	rosso
»	100.000	—	bistro

Tale colorazione del prospetto dei diversi tagli è identica per tutte le serie.

Il rovescio è stampato, invece, in colore diverso per le singole serie, e precisamente:

serie prima	—	grigio lavagna
serie seconda	—	azzurro
serie terza	—	arancione

Tale colorazione del rovescio è identica per i vari tagli di ogni serie.

I numeri di iscrizione dei buoni e le firme sono impressi, per tutte le serie e per tutti i tagli, in colore nero tipograficamente.

Art. 6.

I modelli dei titoli, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2803)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Aumento del diritto di monopolio sui preparati chinacei importati da privati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione per il servizio del chinino dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1934, che stabilisce il diritto di monopolio in L. 82,40 per i prodotti chinacei importati da privati;

Ritenuta la necessità di elevare tale diritto di monopolio per adeguarlo alle mutate condizioni del mercato;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dal 1° settembre 1946 il diritto di monopolio da corrispondersi alla Amministrazione dei monopoli di Stato per le importazioni da parte di privati dei prodotti considerati dall'art. 2 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, è stabilito in L. 1500 (lire millecinquecento) per ogni chilogrammo di chinina o di altro alcaloide della china contenuti nei prodotti medesimi.

Restano immutate le relative disposizioni con il precisato decreto 8 maggio 1934.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

L'Alto commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
BERGAMI

(2725)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1946.

Apertura di dipendenze della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda presentata dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Adrano, Aci Sant'Antonio, Santa Maria di Licodia (Catania); Leonforte (Enna); Patti, Sant'Angelo di Brolo (Messina); Corleone, Partinico (Palermo); Giarratana, Monterosso Almo (Ragusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1946

Il Ministro: CORBINO

(2768)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Latina.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, col quale il dott. Alberto Sbrighi è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Latina;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Angelo Onorati;

Decreta:

Il dott. Angelo Onorati è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Latina ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del dott. Alberto Sbrighi.

Roma, addì 11 settembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(2785)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

Istituzione in Messina di una sezione del Circolo dell'ispettorato del lavoro di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con la legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1938, n. 149;

Vista la legge 1° settembre 1940, n. 1337;

Considerata la necessità di istituire in Messina una sezione del Circolo dell'ispettorato del lavoro di Catania;

Decreta:

E' istituita in Messina, con circoscrizione territoriale su tale Provincia, dal 16 giugno 1946, una sezione del Circolo dell'ispettorato del lavoro di Catania.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(2799)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa «Nuova Italia» di Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 settembre 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Genova in data 12 giugno 1946 relativo alla nomina del dott. Angelo Mario Martignoni a commissario della Società anonima cooperativa «Nuova Italia» con sede in Genova.

(2812)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 68.

E' stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50% n. 176194, dell'annua rendita di L. 952, intestato a Bruno Lidia di Vincenzo, moglie di Trabucchi Cherubino, domiciliata in Torino e vincolato per reddito militare e per dote della titolare.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* sarà provveduto, ai termini degli articoli 75 e seguenti del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1326)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	169603	7.640,50	Frank Carlo fu Giacomo, dom. a Barletta (Bari), con usufrutto a Billwiller Anna fu *Augusto*, vedova di Frank Giacomo.	Come contro con usufrutto a Billwiller Anna fu *Cristian Augusto*, ved. di Frank Giacomo.
Id.	4452	210 —	Barbieri *Teresa* fu Antonio, vedova di Garbarino Antonio, dom. a Montebruno (Genova).	Barbieri *Maria Teresa detta Teresa* fu Antonio, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	764394	143,50	Migone Maria fu Tommaso, moglie di Frisaldi Aurelio, dom a Genova, con usufrutto a Erminio *Serafina* fu *Agostino*, vedova di Migone Tommaso, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Erminio *Maria Serafina* fu *Gio. Batta Agostino*, vedova di Migone Tommaso, dom. a Genova.
Id.	764397	143,50	Migone Luigina fu Tommaso, nubile, dom. a Genova, con usufrutto a Erminio Serafina, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	764396	143.50	Migone Pierina fu Tommaso, moglie di Salomone Tommaso, dom. a Genova, con usufrutto a Erminio *Serafina*, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	764395	143,30	Migone Marcella fu Tommaso, moglie di Mariano Claudio, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	773717	252 —	Cavanna *Delfina* di Luigi, moglie di Olivetti Giuseppe, dom. a Cavour (Torino), con vincolo dotale.	Cavanna *Maria Delfina* di Luigi, ecc. come contro.
Id.	555673	70 —	Repetti *Giuseppe* fu Fedele, dom. a Lerici (Genova).	Repetti *Mario Matteo Giuseppe* fu Fedele, dom. a Lerici (Genova).
Id.	561060	70 —	Ferrari *Marina* di Paolo, moglie di Repetti *Giuseppe*, dom. a Lerici (Genova).	Ferrari *Maria Marina*, moglie di Repetti *Mario Matteo Giuseppe*, dom. a Lerici (Genova).
Id.	745303	105 —	*Delande* Maria fu Gioacchino, vedova di Sardi G. Battista, e Sardi Francesco e Giovanni-Maria fu Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà della madre *Delande* Maria ved. Sardi, eredi indivisi di Sardi Giovanni Battista, dom. in Rocchetta Tanaro (Alessandria).	*Delaude* Maria ecc., come contro, sotto la patria potestà della madre *Delaude* Maria, ecc., come contro.
Id.	851915	1.015 —	Caranti Carlotta fu Giuseppe, moglie di Valfrè di Bonzo Ernesto, dom. a Torino, con usufrutto a Cristin *Sofia Paola* fu Vincenzo.	Come contro, con usufrutto a Cristin *Paola-Sofia* fu Vincenzo.
Id.	851914	1.015 —	Caranti Ottavia fu Giuseppe, moglie di Beria Carlo, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro. con usufrutto come sopra.
Id.	759332	350 —	Perrot *Serafina* fu *Giuseppe*, moglie di Blanc Pietro, dom. a Torino.	Perrot *Maria Serafina* fu *Giovanni Giuseppe*, moglie di Blanc Pietro, dom. a Torino.
Id.	777282	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	777283	175 —	Come sopra, dom. a Finestrelle (Torino)	Come sopra, dom. a Finestrelle (Torino).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	487872	91 —	Della Pietà Osvalda, Carmelina, Silvia e *Alfio* fu Giulio, minorenni, sotto la patria potestà della madre Maruzzi Enrichetta fu Alfonso, dom. a Cuneo, con usufrutto a Moruzzi Enrichetta fu Alfonso ved. Della Pietà.	Della Pietà Osvalda, Carmelina, Silvia e *Giovanni, Luigia, Maria, Valentino, Ferruccio, Alfio* fu Giulio, ecc., come contro.
Id.	801791	770 —	Lanza Maria fu Beniamino, moglie di Persico Pietro, dom. a Bergamo, con usufrutto a Brugali *Maria* fu Luigi, vedova di Lanza Beniamino, dom. a Bergamo.	Come contro, con usufrutto a Brugali *Teresa Maria Agnese* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	346121	875 —	Amendola Rita di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu Luigi, *moglie di Parise Nicola fu Nicola*, dom. in Napoli.	Come contro, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu Luigi, dom. in Napoli.
Red. 3,50 % (1934)	346119	875 —	Parise Liliana di Nicola, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	177919	367,50	Morteo *Letizia* fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Rigat Giuseppina fu Pietro ved. Morteo, dom. a Torino.	Morteo *Maria Letizia* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	18150	14 —	Strozzi Angela fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Mariani *Enrichetta di Paolo*, vedova di Strozzi Giuseppe, dom. a Milano.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Mariani *Antonia Enrichetta di Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	18153	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	149957	112 —	Menna *Raffaela* fu Giuseppe, moglie di Sena Michele, dom. a San Vitaliano (Caserta), con vincolo dotale.	Menna *Maria Aurora Raffaela*, ecc., come contro.
Id.	263457	220,50	Rapa *Mileno* fu Ernesto, minore, sotto la tutela di Rapa Giuseppe fu Giuseppe, dom. in Albenga (Savona).	Rapa *Gio. Batta-Mileno* fu Ernesto, ecc., come contro.
Id.	494120	255,50	Rapa Gio. Batta Mileno fu Ernesto, dom. ad Albenga (Savona).	Rapa Gio. Batta Mileno fu Ernesto, *minore sotto la tutela di Rapa Giuseppe*, dom. in Albenga (Savona).
Id.	388705	353,50	Carnevali Carla fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Tapparone Canefri Lidia, dom. a Torino, con usufrutto a Tapparone Canefri Lidia fu *Bartolomeo*.	Come contro, con usufrutto a Tapparone Canefri Lidia fu *Francesco*.
Id.	62173	31,50	Molo Giuditta di *Arturo*, moglie di Frasca Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Milano, con usufrutto a Molo *Arturo* fu Giulio e Moretti Cleonice fu Procolo.	Molo Giuditta di *Carlo Arturo*, ecc., come contro, con usufrutto a Molo *Carlo Arturo*, ecc., come contro.
Id.	58813	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	58812	350 —	Molo Giuditta *di Arturo*, moglie di Frasca Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Molo Giuditta *fu Carlo Arturo*, ecc., come contro.
Id.	62172	31,50	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	13815	1.250 —	Garau *Piero* di Federico Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino.	Garau *Pietro* ecc., come contro.
Id.	13816	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13817	2.260 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	135802	380 —	Franchi Carlo fu Giuseppe, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Patrucco *Adele* fu Stefano, vedova di Franchi Felice, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Patrucco *Ermelinda Adele*, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 %	135803	380 —	Franchi Francesco fu Giuseppe, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Patrucco *Adele* fu Stefano, vedova di Franchi Felice, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Patrucco *Ermelinda Adele*, ecc., come contro.
Id.	45791	650 —	Beltrami Emma di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Mede (Pavia), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Beltrami Angelo fu Giuseppe e Rivelli *Caterina* fu Carlo, dom. a Mede (Pavia).	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Beltrami Angelo fu Giuseppe e Rivelli *Maria Teresa Caterina*, ecc., come contro.
Id.	172813	11.220 —	Accorsi Loredana fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Pritoni Mafalda di *Aristodemo* ved. Accorsi, dom. a Roma.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Pritoni Mafalda di *Aristodema*, ecc., come contro.
Id.	179994	3.350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	172814	3.730 —	Accorsi Loredana, ecc., come sopra, con usufrutto a Pritoni Mafalda di *Aristodemo* ved. Accorsi, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a Pritoni Mafalda di *Aristodema* ved. Accorsi.
Id.	179995	1.115 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	136430	85 —	Bisicchia *Maria Gabriella* fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Bono Maria di Giuseppe ved. Bisicchia, con usufrutto a favore di Bono Maria di Giuseppe ved. Bisicchia.	Bisicchia *Maria-Carolina*, ecc., come contro.
Id.	136431	85 —	Bisicchia *Gabriella*, ecc., come sopra.	Bisicchia *Gabriella Liboria*, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 4% (1944) Serie C	269	Capitale 500 —	Luzi Clara, Corrada e Iolanda fu *Ruggiero Pasquale*, minori, sotto la tutela di Tabanelli Alessandro, con usufrutto a Pirani Anita fu Oreste ved. Luzi.	Luzi Clara, Corrada e Iolanda fu *Pasquale Ruggero*, ecc., come contro.
Id. Serie G	233	14.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	232	17.000 —	Luzi Iolanda fu *Ruggiero-Pasquale*, ecc., come sopra	Luzi Iolanda fu *Pasquale Ruggero*, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1944)	53	100.000 —	Giambruni Vittorio fu *Francesco*, minore, sotto la tutela di Raffo Vittorio Achille, dom. a Chiavari (Genova).	Giambruni Vittorio fu *Luigi*, ecc., come contro.
Id.	54	70.800 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi i tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2773)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo) in liquidazione coatta.

Nella riunione tenuta il 28 agosto 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, con sede in Castelbuono (Palermo), il cav. uff. Luigi Mirabella è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2822)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Priverno (Latina) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte del comune di Priverno (provincia di Latina), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.400.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2829)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 64 del 30 agosto 1946 riguardante i prezzi dei carburanti, dei lubrificanti ed altri prodotti petroliferi.

In conformità delle decisioni adottate dagli organi competenti, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 64 del 30 agosto u. s., ha disposto quanto appresso:

Con decorrenza dal 1° settembre c. a. sono stati fissati i seguenti prezzi comprensivi degli aggravi fiscali e dei sovraprezzi:

A) BENZINA - PETROLIO - GASOLIO

Merce nuda o in fusti a rendere cauzionati, resa, in facoltà del CIP, franco deposito, franco stazione arrivo, franco domicilio, franco centro di distribuzione.

		Merce daziata	Merce schiava
1) *Per ettolitro*:			
Benzina	Lit.	2.700	1.922
Petrolio	»	2.300	1.636
Gasolio	»	2.400	1.773
2) *Per quintale*:			
Benzina	»	3.616	2.573
Petrolio	»	2.850	2.043
Gasolio	»	2.832	2.092
Benzina avio 100 NO	»	4.932	3.842
Benzina avio 80 NO	»	3.726	2.683

I distributori di benzina, petrolio e gasolio per uso agricolo, potranno essere autorizzati dai Comitati provinciali prezzi a maggiorare i prezzi di vendita agli agricoltori di un massimo di Lit. 100 al q.le, qualora venga riconosciuto che il compenso loro accordato e compreso nel prezzo (Lit. 50 al q.le) sia insufficiente a compensarli delle spese di distribuzione.

B) OLIO COMBUSTIBILE

Merce posta su carri cisterna ferroviari od autotreni-botte di oltre 10 tonn., franco stabilimenti costieri:

		Merce daziata	Merce schiava
Per quintale:			
per motori	Lit.	1.220	776
per forni e caldaie	»	800	773

Aumento di Lit. 10 a q.le per consegne f.co costiero, inferiori a 10 tonn. di merce nuda;

Aumento di Lit. 50 a q.le per consegne f.co costiero in fusti.

Le quotazioni per merce schiava si applicano solo per consegne di merce schiava a motopescherecci e motovelieri.

C) SOLVENTI (prodotti di importazione)

Per merce resa a nudo f.co depositi costieri e/o depositi interni sedi di zona:

		Merce daziata	
Benzina solvente leggera	Lit.	4.025	per q.le
Benzina solvente media	»	3.900	» »
Benzina solvente pesante	»	3.880	» »
Acquaragia minerale	»	3.350	» »

I suddetti prezzi vanno aumentati di:

Lit. 400 a q.le netto per consegna in latte o altri recipienti CIP cauzionati o del cliente.

Lit. 100 a q.le netto per consegna in fusti CIP cauzionati o in fusti del cliente.

D) OLIO LAMPANTE (burning oil).

Merce resa in fusti CIP cauzionati f.co depositi costieri:
Merce daziata a q.le Lit. 3 194.

E) BITUMI

Per merce resa in fusti a perdere (tara per merce) f.co depositi costieri:

	Merce daziata Lit. per q.le lordo
Tipi flussati - BC3 - MC3	1.740
» solidi per uso stradale	1.770
» solidi per uso industriale	1.800

Per consegne di eventuali giacenze presso depositi interni CIP e/o di terzi, va addebitato in fattura il costo del trasporto sulla base del nolo ferroviario per vagonate complete.

F) LUBRIFICANTI AUTO

MARCA	APPLICAZIONI INDICATIVE	MERCE NAZIONALIZZATA		
		Sciolta al litro Lire	Sciolta o in imballaggi a rendere (esclusi fusti o fustini) al kg. netto Lire (1)	In imballaggi «a perdere» al kg. netto Lire
Olio CIP 1	Motori (fluidissimo)	76 —	84 —	99 —
» » 2-2-A	» (fluido)	76 —	84 —	99 —
» » 3	» (semidenso)	76 —	84 —	99 —
» » 4	» (denso)	77 —	86 —	101 —
» » 31-90	Differenziali a vite senza fine	81 —	90 —	105 —
» » 600	Cambi e differenz.	63 —	70 —	85 —
Grasso CIP 14	Organi del telaio	—	74 —	89 —
» » 15	Mozzi ruote	—	74 —	89 —
» » 30	Organi del telaio	—	74 —	89 —
» » 36	Pompe d'acqua	—	74 —	89 —
Olio CIP 21	Freni idraulici	176 —	176 —	191 —
» » 38	Anticongelante per radiatori	157 —	157 —	172 —

(1) Per merce in fusti o fustini da kg. 50/55 netti circa (imballaggi a rendere riservati ai consumatori diretti), i prezzi suddetti vanno diminuiti di Lit. 100 al q.le.

G) LUBRIFICANTI PER USO INDUSTRIALE

MARCA	APPLICAZIONE INDICATIVA	Lire per 100 kg. netti - Merce nazionalizzata			
		Imballaggi cauz. a rendere		Imballaggi a perdere	
		Fusti di ferro Fustini da kg. 50/55 Fusti di legno — E per quant. di kg. 40 o più in imb. dei clienti	Bidoni da 4 gall. Imp. » 5 » US. Latte italiane — E per quant. infer. ai kg. 40 in imb. dei clienti	Fusti di ferro	Bidoname
Olio CIP 5.A	Organi legg. velocissimi	4.400 —	4.500 —	—	5.020 —
» » 5.B	Bagni fibre tessili.	4.400 —	4.500 —	—	5.020 —
» » 5.C	Organi e trasmissioni (fluido) . . .	5.000 —	5.100 —	—	5.620 —
» » 5.D	» » » (semidenso) .	5.700 —	5.800 —	—	6.320 —
» » 5.E	» » » (denso) . . .	4.500 —	4.600 —	—	5.120 —
» » 5.F	» » » (densissimo) .	4.600 —	4.700 —	—	5.220 —
» » 6	Mov. di macch. in pres. acqua (fluido)	6.000 —	6.100 —	—	6.620 —
» » 6.A	Mov. di macch. in pres. acqua (semid.)	6.000 —	6.100 —	—	6.620 —
» » 6.B	Taglio acciai duri	7.200 —	7.300 —	—	7.820 —
» » 7.A	Turbine (fluido).	5.400 —	5.500 —	—	6.020 —
» » 7.B	» (semidenso)	5.400 —	5.500 —	—	6.020 —
» » 8	Cilindri compressori frigoriferi . .	5.000 —	5.100 —	—	5.620 —
» » 9	Emuls. taglio metalli.	5.800 —	5.900 —	—	6.420 —
» » 10	Cilindro vapore saturo	5.400 —	5.500 —	—	6.020 —
» » 11	» » (surriscald.). . . .	5.400 —	5.500 —	—	6.020 —
» » 12	Boccole di rotabili	5.300 —	5.400 —	—	5.920 —
» » 13	Movimento di locomotive	5.200 —	5.300 —	—	5.820 —
» » 16	Trasformatori	4.800 —	4.900 —	—	5.420 —
» » 18.A	Olio vas. med. (fluido)	5.900 —	6.000 —	—	6.520 —
» » 18.B	» » » (semidenso)	6.900 —	7.000 —	—	7.520 —
Vaselina CIP 19.A . .	Vaselina medicinale (gialla) . . .	5.900 —	6.000 —	—	6.520 —
» » 19.B . .	» » (bianca) . . .	7.800 —	7.900 —	—	8.420 —
Paraffina » 20.A . .	Paraffina in blocchi amorfa	—	5.500 — (1)	5.500 —	—
» » 20.B . .	» fusione 48/50° C.	—	6.300 — (1)	6.300 —	—
» » 20.C . .	» » 50/54° C.	—	6.600 — (1)	6.600 —	—
» » 20.D . .	» » 54/58° C.	—	7.000 — (1)	7.000 —	—
» » 20.E . .	» » 58/60° C e oltre .	—	7.500 — (1)	7.500 —	—
Grasso CIP 22 (casse) .	Mov. locom. americane	—	10.700 —	10.700 —	—
Olio » 23	Insetticida per piante	—	6.100 — (1)	6.100 —	—
» » 24 (*).	Motori (fluidissimo)	7.000 —	7.100 —	—	7.620 —
» » 25-25.A (*).	» (fluido)	7.000 —	7.100 —	—	7.620 —
» » 26 (*).	» (semidenso)	7.000 —	7.100 —	—	7.620 —
» » 27 (*).	» (denso)	7.200 —	7.300 —	—	7.820 —
Grasso » 28.A (*).	Stauffer (tenero)	6.000 —	6.100 — } Anche in secchielli	—	6.620 —
» » 28.B (*).	» (medio)	6.000 —	6.100 —	—	6.620 —
» » 28.C (*)	» (duro)	6.000 —	6.100 —	—	6.620 —
» » 29.A (*).	Cuscinetti a sfere	6.000 —	6.100 —	—	6.620 —
» » 29.B (*).	Medio ad alto punto di colamento .	6.000 —	6.100 —	—	6.620 —
» » 29.C (*).	Duro ad alto punto di colamento.	6.000 —	6.100 —	—	6.620 —
» » 32 (casse) .	In pani per alte temperature . . .	—	9.100 —	9.100 —	—
Prodotto CIP 33.A. . .	Ingran. caric. (invernale)	—	5.900 — (1)	5.900 —	—
» » 33.B. . .	» » (estivo)	—	5.900 — (1)	5.900 —	—
Grasso » 34	Grasso grafitato	9.600 —	9.700 —	—	10.220 —
» » 37	Ingranaggi (tipo correnti)	—	—	—	—
Petrolato » 39	Antiruggine	5.600 —	5.700 —	—	6.620 —
Grasso » 40	Colli laminatoi caldi	—	5.100 — (1)	5.100 —	—
» » 41	» » refrigerati	—	6.800 — (1)	6.800 —	—

(1) Per quantitativi pari o superiori a 40 kg. applicare una diminuzione di Lit. 100 a q.le.

(*) I prodotti così contrassegnati devono essere venduti solo per usi industriali, ferrotramviari o per battelli lacuali.

H) LUBRIFICANTI PRODOTTI MARINA

MARCA	MERCE ESTERA — Lire per 100 kg. netti — Imballaggi "a perdere" — Fusti ferro leggeri Fusti legno	Imballaggi "a perdere" — Latte e bidoni	Imballaggi dei clienti — Per quantitativi di kg. 40 o più	Imballaggi dei clienti — Per quantitativi inferiori a kg. 40
Olio CIP 2-2.A-3	7.817	7.844	7.224	7.324
» » 4	8.000	8.027	7.407	7.507
Grasso » 14-15	7.548	7.575	6.955	7.055
Olio » 25-25.A-26	6.417	6.444	5.824	5.924
» » 27	6.600	6.627	6.007	6.107
» » 5.D.	5.225	5.252	4.632	4.732
» » 5.E.	4.129	4.156	3.536	3.636
» » 6.A.	5.500	5.527	4.907	5.007
» » 7.C (N.S. 2190T).	6.048	6.075	5.455	5.555
» » 8	4.587	4.614	3.994	4.094
» » 10-11	4.950	4.977	4.357	4.457
Grasso » 28-29 (A-B-C)	6.148	6.175	5.555	5.655
Prodotto CIP 33.A-B	4.795	4.822	4.202	4.302
Grasso CIP 35	6.243	6.270	5.650	5.750

I prezzi suindicati sono per merce resa su banchina lungo bordo, nei porti ove esistono nostri depositi; resa franco nostri depositi più vicini o franco depositi nostri rivenditori per gli altri porti.

(2801)

CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA

Ricostituzione dei comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1088, con il quale fu disposta la riunione dei comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme in un unico comune denominato « Challant », con capoluogo Challant Saint Victor;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 12 settembre 1946 dal Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme riuniti con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1088, in unico comune denominato Challant, sono ricostituiti con le denominazioni, le circoscrizioni territoriali e i capoluoghi preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Challant passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, addì 12 settembre 1946

Il presidente: FEDERICO CHABOD

(2813)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a 12 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (gruppo C)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica, approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 26671, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale in seguito all'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 60786 del 10 aprile 1946, è stato indetto un pubblico concorso per esami per la nomina di 23 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (gruppo *C*) ed è stato disposto l'accantonamento di altri 23 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuto che a norma dell'art. 2 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale n. 141 può essere subito messa a concorso la metà (e cioè 12) dei suddetti 23 posti accantonati;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Ritenuto che questo Ministero, tenendo conto delle norme del citato decreto n. 27 non espletò alcun concorso pubblico per la nomina nel ruolo di aiuto ufficiali idraulici in prova, cosicchè non si è avuta alcuna riserva per metà dei posti a favore di coloro che erano richiamati alle armi, e che pertanto il presente concorso deve essere riservato unicamente a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 12 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (gruppo *C*).

Il concorso suddetto, è riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi di guerra per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12 dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali, del coordinamento legislativo e del personale - Div. III) non oltre il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti legalizzati, da elencarsi nella domanda stessa:

1) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 16, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 40° alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per meriti di guerra.

Poichè per i candidati già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, il limite massimo di età per i candidati medesimi, tenuto conto delle norme contenute nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, è fissato in 45 anni.

I limiti massimi di età sono pure aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino gli anni 45.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di scuola ginnasiale o tecnica e di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici ovvero la licenza di scuola media di primo grado o diploma di computista commerciale secondo i nuovi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio municipale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta da bollo da L. 8 di regolare condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza di un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 del competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'Ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale: dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

I candidati invalidi di guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 22, nella forma prescritta dal successivo art. 15

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzato con marca da bollo da L. 16

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rila-

sciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati tutti i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8, da far rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10.

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 5, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dei documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo tempo perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato nel precedente articolo, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo degli ufficiali idraulici (gruppo *C*).

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo a Roma in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 70 del decreto reale 9 dicembre 1937, n. 2669.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione, di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 13° di gruppo *C* ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti

gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

PROGRAMMA DI ESAME

Le materie su cui si svolgeranno le *prove scritte* sono le seguenti:

a) componimento italiano;

b) aritmetica elementare (frazioni, proporzioni, numeri complessi). Elementi di algebra fino alla risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una o più incognite;

c) elementi di geometria piana e solida, con speciale riguardo alla misurazione e calcolazione di superfici e volumi;

d) disegno topografico planimetrico e altimetrico.

Le *prove orali* vertono sulle precedenti materie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), nonchè sulle seguenti altre:

e) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname ed in pietra; requisiti dei materiali da costruzione;

f) provvedimenti immediati da prendersi in caso di piena dei corsi d'acqua;

g) rilievi di piani a mezzo dello squadro agrimensorio, di sezioni trasversali con le staggie e le livellette a bolla, di piante di fabbricati;

h) nozioni sulle norme di polizia fluviale e delle opere di bonifica;

i) nozioni riguardanti la compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, dello stato sommario periodico e delle liste settimanali;

l) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 18 luglio 1946

(2810) *Il Ministro*: ROMITA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a 23 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (grado 13° - gruppo C).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica, approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 (provvvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni);

Vista la nota 10 aprile 1946 n. 60786/12102 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire un concorso per la nomina di 23 aiuto ufficiali idraulici in prova (grado 13° - gruppo *C*), salvo ad accantonare altrettanti posti per un successivo concorso giusta le disposizioni del succitato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 23 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (grado 13°, gruppo *C*).

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12 dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali, del coordinamento legislativo e del personale - Divisione 3ª) non oltre il termine perentorio di novanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e dovrà inoltre essere dichiarato di accettare, in caso di nomina, quella residenza che l'Amministrazione crederà di assegnare.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre dichiarare se abbiano partecipato — e con quale esito — a precedenti concorsi.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi nella domanda stessa:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 16 comprovante che il concorrente alla data del presente decreto ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35°.

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestono la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I limiti massimi di età sono ancora aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino gli anni 45.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L. 8 del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici, ovvero la licenza di scuola media di primo grado o del diploma di computista commerciale secondo i nuovi ordinamenti.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato su carta da bollo L. 8 da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta da bollo da L. 8 di un medico provinciale o militare e dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco (la cui firma sarà autenticata dal prefetto) se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo per L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli di invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10. Dovrano inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio e la qualità del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5, 7 e 8 del presente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 8 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera: l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di godimento dei diritti politici, il certificato generale del casellario giudiziale, quelli di buona condotta e del medico, mentre gli altri documenti dovranno sempre essere prodotti in carta bollata.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, che viene riferito alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dei documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato dal precedente articolo 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed i candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 70 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (regolamento sulla tutela delle opere idrauliche e di bonifica).

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art 9.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti o congiunti di caduti in guerra (o cittadini deportati dal nemico) saranno invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, ufficiali idraulici aggiunti (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, e quella di cui al regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, e al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 13° di gruppo *C*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945. Ad essi compete inoltre l'indennità carovita ai sensi delle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Le materie su cui si svolgeranno le *prove scritte* sono le seguenti:

a) componimento italiano;

b) aritmetica elementare (frazioni, proporzioni, numeri complessi). Elementi di algebra fino alla risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una o più incognite;

c) elementi di geometria piana e solida, con speciale riguardo alla misurazione e calcolazione di superfici e volumi;

d) disegno topografico planimetrico e altimetrico.

Le *prove orali* vertono sulle precedenti materie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), nonchè sulle seguenti altre:

e) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname ed in pietra; requisiti dei materiali da costruzione;

f) provvedimenti immediati da prendersi in caso di piena dei corsi d'acqua;

g) rilievi di piani a mezzo dello squadro agrimensorio, di sezioni trasversali con le staggie e le livellette a bolla, di piante di fabbricati;

h) nozioni sulle norme di polizia fluviale e delle opere di bonifica;

i) nozioni riguardanti la compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, dello stato sommario periodico e delle liste settimanali;

l) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2811)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.